

«PATTO PARASOCIALE TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI PRATO,  
QUALI SOCI DELLA “MULTIUTILITY”  
E DELLA COSTITUENDA “MULTIUTILITY HOLDING”»

\*\*\*

L'anno [●], il mese di [●], il giorno [●], in PRATO (PO), mediante la sottoscrizione della presente scrittura privata, redatta in ventuno originali con relativo scambio tra le parti da tenere e valere ad ogni effetto di legge, sono presenti i seguenti soggetti giuridici:

**Comune di Prato** (C.F. n. [●]), con sede legale in [●] (FI), Via [●] n. [●], in persona del Sindaco e dunque legale rappresentante *pro tempore* Signor [●] (C.F. n. [●]), nato a [●] ([●]) il [●], domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente qui rappresentato;

**Comune di Vaiano** (C.F. n. [●]), con sede legale in [●] (FI), Via [●] n. [●], in persona del Sindaco e dunque legale rappresentante *pro tempore* Signor [●] (C.F. n. [●]), nato a [●] ([●]) il [●], domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente qui rappresentato;

**Comune di Vernio** (C.F. n. [●]), con sede legale in [●] (FI), Via [●] n. [●], in persona del Sindaco e dunque legale rappresentante *pro tempore* Signor [●] (C.F. n. [●]), nato a [●] ([●]) il [●], domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente qui rappresentato;

**Comune di Carmignano** (C.F. n. [●]), con sede legale in [●] (FI), Via [●] n. [●], in persona del Sindaco e dunque legale rappresentante *pro tempore* Signor [●] (C.F. n. [●]), nato a [●] ([●]) il [●], domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente qui rappresentato;

**Comune di Poggio a Caiano** (C.F. n. [●]), con sede legale in [●] (FI), Via [●] n. [●], in persona del Sindaco e dunque legale rappresentante *pro tempore* Signor [●] (C.F. n. [●]), nato a [●] ([●]) il [●], domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente qui rappresentato;

**Comune di Montemurlo** (C.F. n. [●]), con sede legale in [●] (FI), Via [●] n. [●], in persona del Sindaco e dunque legale rappresentante *pro tempore* Signor [●] (C.F. n. [●]), nato a [●] ([●]) il [●], domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente qui rappresentato;

(congiuntamente, le “**Parti**” e, disgiuntamente, la “**Parte**”)

\*

Premesso:

il Comune di Prato era – *inter alia*– pieno, libero, legittimo ed esclusivo proprietario delle seguenti partecipazioni azionarie:

- partecipazione azionaria pari al 15,10% del capitale sociale nominale di Alia Servizi Ambientali S.p.A. (“**Alia**”);
- partecipazione azionaria pari al 0,11% del capitale sociale nominale di Acqua Toscana S.p.A. (“**Acqua Toscana**”);
- partecipazione azionaria pari al 36,60% del capitale sociale di Consiag Spa (“**Consiag**”)

il Comune di Vaiano era – *inter alia*– pieno, libero, legittimo ed esclusivo proprietario delle seguenti partecipazioni azionarie:

- partecipazione azionaria pari al 0,0046% del capitale sociale nominale di Alia Servizi Ambientali S.p.A. (“**Alia**”);
- partecipazione azionaria pari al 2,78% del capitale sociale di Consiag Spa (“**Consiag**”)

il Comune di Vernio era – *inter alia*– pieno, libero, legittimo ed esclusivo proprietario delle seguenti partecipazioni azionarie:

- partecipazione azionaria pari al 0,0022% del capitale sociale nominale di Alia Servizi Ambientali S.p.A. (“**Alia**”);
- partecipazione azionaria pari al 0,11% del capitale sociale nominale di Acqua Toscana S.p.A. (“**Acqua Toscana**”);
- partecipazione azionaria pari al 1,14% del capitale sociale di Consiag Spa (“**Consiag**”)

il Comune di Carmignano era – *inter alia*– pieno, libero, legittimo ed esclusivo proprietario delle seguenti partecipazioni azionarie:

- partecipazione azionaria pari al 0,01% del capitale sociale nominale di Alia Servizi Ambientali S.p.A. (“**Alia**”);
- partecipazione azionaria pari al 1,50% del capitale sociale di Consiag Spa (“**Consiag**”)

il Comune di Poggio a Caiano era – *inter alia*– pieno, libero, legittimo ed esclusivo proprietario delle seguenti partecipazioni azionarie:

- partecipazione azionaria pari al 0,0041% del capitale sociale nominale di Alia Servizi Ambientali S.p.A. (“**Alia**”);
- partecipazione azionaria pari al 0,11% del capitale sociale nominale di Acqua Toscana S.p.A. (“**Acqua Toscana**”);
- partecipazione azionaria pari al 1,32% del capitale sociale di Consiag Spa (“**Consiag**”)

il Comune di Montemurlo era – *inter alia*– pieno, libero, legittimo ed esclusivo proprietario delle seguenti partecipazioni azionarie:

- partecipazione azionaria pari al 0,01% del capitale sociale nominale di Alia Servizi Ambientali S.p.A. (“**Alia**”);
- partecipazione azionaria pari al 0,08% del capitale sociale nominale di Acqua Toscana S.p.A. (“**Acqua Toscana**”);
- partecipazione azionaria pari al 5,38% del capitale sociale di Consiag Spa (“**Consiag**”)

In data 29 aprile 2022, gli organi amministrativi di Alia, Acqua Toscana, Consiag e Publiservizi (“**Società Partecipanti alla Fusione**”) hanno approvato e pubblicato un progetto di fusione, perfezionato in data 26-01-2023 con atto di fusione al Rogito Notarile del Notaio Cerbioni Fascicolo n. 11670, registrato a Firenze il 27-01-2023 al n. 3058 – serie 1T, il quale – *inter alia*– prevede: (i) la fusione per incorporazione di Acqua Toscana, Consiag e Publiservizi (congiuntamente, “**Società Incorporande**”) in Alia; (ii) la modifica della

denominazione sociale di Alia, ancora in via di definizione (da ora “**Multiutility**”); (iii) il trasferimento alle Parti delle azioni della Multiutility in base al rapporto di cambio indicato nel progetto di fusione.

Pertanto:

il Comune di Prato è diventato proprietario di una partecipazione azionaria pari al 18,14% del capitale sociale nominale della Multiutility;

il Comune di Vaiano è diventato proprietario di una partecipazione azionaria pari al 1,11% del capitale sociale nominale della Multiutility;

il Comune di Vernio è diventato proprietario di una partecipazione azionaria pari al 0,47% del capitale sociale nominale della Multiutility;

il Comune di Carmignano è diventato proprietario di una partecipazione azionaria pari al 0,60% del capitale sociale nominale della Multiutility;

il Comune di Poggio a Caiano è diventato proprietario di una partecipazione azionaria pari al 0,55% del capitale sociale nominale della Multiutility;

il Comune di Montemurlo è diventato proprietario di una partecipazione azionaria pari al 2,16% del capitale sociale nominale della Multiutility;

In data 26 gennaio 2023, le Società Partecipanti alla Fusione, da un lato, e i Comuni destinati a divenire soci della Multiutility (“**Soci Pubblici**”), dall’altro lato, hanno concluso un patto parasociale (“**Patto Generale**”), il quale – *inter alia* – prevede:

- che il Patto Generale acquisti efficacia con l’acquisto dell’efficacia della Fusione e con una aggregazione del Patto Generale pari almeno al 51% del capitale sociale di Alia post fusione (“**Data di Efficacia del Patto Generale**”), condizione ad oggi verificata;
- che in seguito all’acquisto dell’efficacia del Patto Generale, i Soci Pubblici costituiscano una nuova società provvisoriamente denominata ai fini del presente atto Toscana Holding (o Multiutility Holding) e vi conferiscano le partecipazioni azionarie detenute direttamente nella Multiutility, in modo che i Soci Pubblici diventino direttamente soci di controllo di Toscana Holding e indirettamente soci di controllo della Multiutility;
- che successivamente, i Soci Pubblici valutino – previa predisposizione dei necessari atti e previo congruo aumento reale del capitale sociale nominale – se le azioni ordinarie della Multiutility **possano essere ammesse** alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. o su altro mercato regolamentato italiano sino ad un massimo del 49% del capitale sociale nominale della Multiutility (“**Quotazione**”), in modo che Toscana Holding continui a detenere una partecipazione azionaria almeno pari al 51% del capitale sociale della Multiutility;
- che sulla base del Patto Generale (punto 3.2.3 lettera b) è consentito ai Soci Pubblici, che su base singola – con esclusione delle holding eventualmente costituite da più Soci Pubblici – rappresentino più del 10% del capitale sociale della Società Post - Fusione di associare a sé altri Soci che rappresentino fino ad un massimo del 5% del capitale sociale della Società Post-Fusione ai fini dell’espressione di uno o più candidati secondo quanto stabilito per la Lista Primo Periodo e per la Lista di Maggioranza di Secondo Periodo;

- che nel periodo intercorrente tra la Data di Efficacia del Patto Generale e la data di scadenza degli organi di amministrazione e controllo della Multiutility **alla data di eventuale ammissione alla Quotazione (“Primo Periodo”)**, i Soci Pubblici si coordinino per formare e sottoporre alle assemblee dei soci della Multiutility o di Toscana Holding – convocate per deliberare la nomina dei relativi amministratori e sindaci – una lista di candidati alla carica di amministratore e di sindaco in numero corrispondente al totale degli amministratori e dei sindaci da nominare (**“Lista di Primo Periodo”**) e si coordinino per votare unanimemente in favore della Lista del Primo Periodo;
- che nel periodo intercorrente tra la data di chiusura del Primo Periodo (**eventuale ammissione alla quotazione**) e la data di perdita di efficacia del Patto Generale (**“Secondo Periodo”**), i Soci Pubblici si coordinino per formare e sottoporre all’assemblea dei soci di Multiutility e di Toscana Holding – convocate per deliberare la formazione della lista dei candidati alla carica di amministratore e sindaco – una lista di candidati alla carica di amministratore e di sindaco in numero corrispondente al numero di amministratori che siano rappresentanza dei soci pubblici e dei sindaci da nominare (**“Lista di Maggioranza del Secondo Periodo”**) e si coordinino per votare unanimemente in favore della Lista di Maggioranza del Secondo Periodo;
- che anche nel periodo intercorrente tra la data di efficacia del conferimento delle partecipazioni azionarie dei Soci Pubblici di Toscana Holding e la data di perdita di efficacia del Patto Generale, i Soci Pubblici si debbano coordinare per formare e sottoporre all’assemblea dei soci di Toscana Holding o della Multiutility – convocata per deliberare la nomina dei relativi amministratori e sindaci – una lista di candidati alla carica di amministratore e di sindaco in numero corrispondente al totale (o alla quota rappresentativa della maggioranza – qualora **in eventuale** fase di avvenuta quotazione) degli amministratori e dei sindaci da nominare e si coordinino per votare unanimemente in favore della Lista di Primo Periodo;
- che le Parti sono tutte Soci Pubblici che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione azionaria del capitale sociale nominale della Multiutility o di Toscana Holding.

Quindi, visto quanto sopra, ai sensi delle disposizioni del Patto Generale (punto 3.2.3 lettera b) delle “Disposizioni comuni”, le Parti intendono concludere con il presente atto un Patto Parasociale Territoriale (di Secondo Livello) al fine di concordare preventivamente il modo in cui esercitare il diritto di indicare un candidato amministratore tra quelli indicati nella Lista del Primo Periodo e nella Lista di Maggioranza del Secondo Periodo e, in generale, il modo in cui esercitare il diritto di voto durante le riunioni delle assemblee dei soci della Multiutility o di Toscana Holding.

\*

Le Parti quindi convengono quanto segue:

1. La premessa costituisce parte integrante del presente contratto. Tutti i termini con iniziale maiuscola devono essere interpretati secondo il significato ad essi attribuito dalle disposizioni del presente contratto.
2. Le Parti dichiarano di concludere, come di fatto concludono, un patto parasociale ai sensi delle disposizioni del Patto Generale – cui il presente contratto deve considerarsi collegato – e degli artt. 2341-*bis* ss. c.c. (**“Patto Territoriale Area Pratese”**) e, in tal modo, dichiarano di costituire, come di fatto costituiscono, un sindacato di voto (**“Sindacato”**) vincolandovi tutte le azioni di cui le Parti sono attualmente proprietarie,

nonché tutte le azioni di cui le Parti dovessero essere proprietarie in futuro. **Allorquando eventualmente** il Patto Territoriale Area Pratese abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di voto in una società con azioni quotate o in una società che la controlla ai sensi dell'art. 122 del d.l.gs. n. 58/1998 s.m.i., le Parti si obbligano ad effettuare gli adempimenti di cui al medesimo art. 122 del d.l.gs. n. 58/1998 s.m.i. e alle disposizioni del regolamento Consob ivi richiamato.

3. Le Parti del Patto Territoriale Area Pratese (congiuntamente, "**Soci Sindacati Area Pratese**" o anche solo "**Soci Sindacati**") si obbligano a votare durante le riunioni dell'assemblea dei soci della Multiutility o di Toscana Holding, secondo quanto preventivamente deciso dal Sindacato Territoriale Area Pratese. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al presente punto, la Parte inadempiente è obbligata al pagamento di una somma pari euro 5.000 per ogni inadempimento in favore del soggetto giuridico o dei soggetti giuridici ritenuti meritevoli e individuati dal Sindacato con apposita decisione, salva la facoltà per il Sindacato di deciderne altresì l'esclusione.
4. Il Sindacato decide tramite delibere adottate da un organo collegiale denominato "Assemblea dei Soci Sindacati Area pratese" (o anche solo "**Assemblea dei Soci Sindacati**"), presieduta da un organo monocratico denominato "Presidente del Sindacato Area Pratese" (o anche solo "**Presidente del Sindacato**").
5. **L'Assemblea dei Soci Sindacati** è un organo collegiale composto da tutti i Soci Sindacati, in persona dei relativi legali rappresentanti o dei soggetti da essi all'uopo delegati tramite forma obbligatoriamente scritta.
6. All'Assemblea dei Soci Sindacati è attribuito il potere deliberativo nelle seguenti materie: (1) nomina ed eventuale revoca del Presidente del Sindacato; (2) esercizio del diritto di voto durante le riunioni delle assemblee dei soci della Multiutility o di Toscana Holding sui punti all'ordine del giorno posti dai relativi avvisi di convocazione; (3) esercizio del diritto di indicare un candidato amministratore tra quelli indicati nella Lista del Primo Periodo e nella Lista di Maggioranza del Secondo Periodo; (4) accertamento degli inadempimenti agli obblighi derivanti dal presente contratto da parte dei Soci Sindacati; (5) individuazione del soggetto o dei soggetti giuridici meritevoli cui destinare le somme pagate dai Soci Sindacati in caso di loro inadempimento agli obblighi derivanti dal presente contratto; (6) esclusione dei Soci Sindacati; (7) scioglimento del Sindacato.
7. L'Assemblea dei Soci Sindacati esercita le proprie **competenze** collegialmente secondo le regole di seguito indicate: (a) l'Assemblea dei Soci Sindacati deve essere convocata necessariamente in occasione del rinnovo degli organi di Alia-Multiutility o di Toscana Holding. Oltre a ciò, può essere convocata dal Presidente del Sindacato ogni qualvolta sia necessario esprimere un voto rispetto alle materie all'ordine del giorno di Alia-Multiutility o di Toscana Holding. L'assemblea deve essere convocata dal Presidente del Sindacato entro due giorni lavorativi dal momento in cui viene a conoscenza del giorno fissato per ogni riunione dell'assemblea dei soci della Multiutility o di Toscana Holding e deve comunque essere convocata in via straordinaria dal Presidente del Sindacato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei Soci Sindacati entro dieci giorni dalla richiesta, con precisazione che, se il Presidente del Sindacato non provvede entro il termine indicato, la convocazione può essere effettuata da ciascun Socio Sindacato; (b) l'Assemblea dei Soci Sindacati è convocata mediante avviso contenente l'indicazione di giorno, ora e luogo della riunione e l'indicazione dell'ordine del giorno, con precisazione che, entro cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, l'avviso deve essere comunicato a tutti i Soci Sindacati con mezzi che

garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, e con ulteriore precisazione che l'avviso può prevedere che la riunione si svolga con mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei Soci Sindacati partecipanti e l'esercizio dei relativi diritti di intervento e di voto; (c) in assenza di convocazione ovvero in presenza di convocazione irregolare, l'Assemblea dei Soci Sindacati si reputa regolarmente costituita quando sono intervenuti tutti i Soci Sindacati; (d) l'Assemblea dei Soci Sindacati è presieduta dal Presidente del Sindacato o, in mancanza, dalla persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti; (e) il presidente dell'Assemblea dei Soci Sindacati nomina il segretario della riunione e invita quest'ultimo a redigere corrispondente verbale; (f) ciascun Socio Sindacato ha diritto di intervento e ha diritto ad un voto; (g) l'Assemblea dei Soci Sindacati richiede il *quorum* costitutivo della metà delle teste che costituiscono l'Assemblea dei soci Sindacati e richiede il *quorum* deliberativo di tre comuni componenti l'assemblea purché tale maggioranza sia comprensiva del voto favorevole del Comune di Prato.

8. L'assemblea ha inoltre poteri propositivi in relazione alle ulteriori previsioni pattizie inerenti al governo societario (punto 6 del patto Generale), impegnandosi, per quanto di propria competenza, a proporre modelli organizzativi o costituzione di comitati ritenuti funzionali, utili o necessari al raggiungimento di miglioramenti aziendali.
9. L'Assemblea inoltre può programmare e deliberare ogni iniziativa e azione ritenuta utile a costruire e rinforzare rapporti con il territorio, prevedendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incontri, iniziative o colloqui periodici con le istituzioni, rapporti informativi con i vertici aziendali, segnalazioni formali di disservizi di grave entità, iniziative e progetti con le istituzioni scolastiche, momenti strutturati e formali di partecipazione e ascolto dei cittadini funzionali ad un miglior svolgimento del proprio ruolo di soci di una società di servizi. L'assemblea può inoltre dare mandato al proprio Presidente per la definizione di una reportistica e un sistema informativo standardizzato e periodico concordato con l'azienda, soprattutto nel periodo antecedente alla approvazione del Bilancio di esercizio.
10. Il **Presidente del Patto di Sindacato** è un organo monocratico composto da una persona fisica. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci Sindacati tra i Soci Sindacati. Il Presidente del Sindacato dura in carica a tempo indeterminato salvo revoca da parte dell'Assemblea dei Soci Sindacati. La carica del Presidente è gratuita. Al Presidente del Sindacato è attribuito il potere di convocare l'Assemblea dei Soci Sindacati e, ove sia a ciò autorizzato dall'Assemblea dei Soci Sindacati, il potere di designare una o più persone fisiche cui i Soci Sindacati conferiscano delega scritta all'esercizio del diritto di voto nelle riunioni dell'assemblea dei soci della Multiutility o di Toscana Holding (nel rispetto delle disposizioni dello statuto di Alia-Multiutility ex art. 11 "intervento e rappresentanza", e nel rispetto dello statuto di Toscana Holding). Il Presidente del Sindacato esercita le proprie competenze individualmente. Il primo Presidente del Sindacato è individuato nel Sindaco del Comune di Prato, che è contestualmente autorizzato a delegare tale funzione a soggetti dallo stesso espressamente autorizzati.
11. Il Sindacato ha sede legale in Italia, nel territorio del Comune di Prato, presso la sede legale del Comune di Prato.
12. Il Sindacato ha una durata pari cinque anni a decorrere dalla data della firma di almeno 5 soci. La durata del Sindacato è tacitamente rinnovabile per durata altri cinque anni, salva la facoltà per ogni Socio Sindacato di recedere dal Patto con preavviso da

comunicarsi formalmente a ciascuno degli altri soci sindacati entro 180 giorni dallo scadere di ciascun anno;

13. Successivamente alla data di efficacia, potranno aderire al patto i Comuni che detengano una partecipazione di qualsiasi ammontare in Multiutility o in Toscana Holding, previa accettazione della metà dei soci già sindacati, fra cui necessariamente il Comune di Prato, e salvo il rispetto del tetto massimo di aggregazione aggiuntiva del 5% previsto dal Patto Generale al punto 3.2.3 lettera b;
14. Costituiscono cause di scioglimento del Sindacato il verificarsi di una causa di scioglimento della Multiutility o di Toscana Holding e la delibera di scioglimento adottata dall'Assemblea dei Soci Sindacati. Il verificarsi di una causa di scioglimento determina l'immediata estinzione del Sindacato e la conseguente liberazione dalle obbligazioni derivanti dal presente contratto.

I soci sottoscrittori del presente Patto si impegnano a valutare possibilità di reperimento di risorse alternative rispetto alla quotazione in Borsa. I soci si impegnano a fare sì che la valutazione di opportunità della ipotesi di quotazione rispetto a scelte finanziarie differenti sarà oggetto di particolare esame e discussione.

I Soci Sindacati convengono che tutte le informazioni raccolte durante l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto sono da considerarsi strettamente riservate e confidenziali per tutti i Soci Sindacati e convengono altresì che non potranno essere diffuse se non nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari o comunque compatibilmente con le disposizioni contenute nel presente contratto.

I Soci Sindacati dichiarano reciprocamente di essere informati circa il contenuto dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e delle disposizioni del regolamento n. 2016/679/UE ("GDPR") e circa i diritti spettanti ai sensi degli artt. 7, 8, 9, 10 del d.lgs. n. 196/2003 e delle disposizioni GDPR e di autorizzarsi vicendevolmente al trattamento dei reciproci dati personali comuni e sensibili.

Il Sindacato è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano al Sindacato le norme previste dal codice civile e dalle leggi collegate.

Le controversie insorte tra i Soci Sindacati ovvero tra i Soci Sindacati e il Sindacato e derivanti dal presente contratto sono sottoposte alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria italiana e alla competenza esclusiva del Tribunale di Firenze.

\*

Allegati del Patto Territoriale Area Pratese di Secondo Livello:

- A) copia Patto Generale;
- B) copia statuto Alia post Fusione;
- C) "estratto" pag. 30 dell'Allegato 2b al progetto di Fusione presentato dalle società in data 29-04-2022

Prato, [●]

Letto, confermato e sottoscritto

p. il Comune di Prato, f.to Signor [●]

p. il Comune di Vaiano, f.to Signor [●]

p. il Comune di Vernio, f.to Signor [●]

p. il Comune di Carmignano, f.to Signor [●]

p. il Comune di Poggio a Caiano, f.to Signor [●]

p. il Comune di Montemurlo, f.to Signor [●]